

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 giugno – 24 agosto 2016, n. 17317

Presidente e Relatore Dogliotti

In un procedimento di separazione personale, tra M. D. e C. C. il Tribunale di Vicenza, con sentenza definitiva 5/7/2012, pronunciava l'addebito a carico del marito, e disponeva assegno di mantenimento per la moglie.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 10/6/2013¹ confermava la pronuncia del Tribunale, limitandosi a modificare la decorrenza dell'assegno. Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso la moglie.

Possono trattarsi congiuntamente i motivi del ricorso strettamente collegati. Quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, questi in sostanza propone una valutazione diversa e alternativa (dunque inammissibile) rispetto a quella assunta dal giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica: tra l'altro, la Corte di merito valorizza le deposizioni delle sorelle della moglie, che non riferiscono solo circostanze de relato, come pretende il ricorrente, ma precisano, una di esse che la relazione extramatrimoniale era di dominio pubblico e che essa aveva visto abbracci confidenziali tra il M. e una sua dipendente, l'altra, di averlo visto una volta entrare nell'abitazione di tale persona e rimanervi dalle ore 23,30 fino all'una di notte, e di essere a conoscenza di un viaggio fatto dallo stesso con la dipendente.

Vi sono quindi - secondo la Corte di Appello - indizi gravi, precisi, concordanti, in piena conformità con le dichiarazioni della C..

Perché vi sia addebito, come è noto, è necessario che sussista rapporto di causalità tra la violazione dell'obbligo matrimoniale e l'intollerabilità della convivenza. E' bensì vero, come afferma il ricorrente, che la violazione dell'obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell'intollerabilità della convivenza, e che è necessario fornire prova al riguardo (tra le altre, Cass. N. 8675 del 2013) (va dunque corretta la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo predetto costituisce violazione particolarmente grave e determinante di regola l'intollerabilità della convivenza e conseguentemente l'addebito). Ma è proprio dall'istruttoria testimoniale (come riportata in sentenza nonché dallo stesso ricorrente) che emerge palesemente tale nesso di causalità: a fine maggio 2015 la C. scopriva l'infedeltà del marito e telefonava agitatissima ai genitori, come ha precisato il padre di lei; seguivano ulteriori riscontri della relazione del M., e ai primi di settembre veniva presentato un ricorso di separazione consensuale e successivamente quello di separazione giudiziale. Né si fa alcun riferimento, neppure da parte del ricorrente, ad un deterioramento del rapporto coniugale, che sarebbe stato causa della relazione extraconiugale. Nulla aggiunge la memoria del ricorrente che richiama in sostanza profili di fatto ed in particolare il contenuto di alcune deposizioni testimoniali, proponendo, come si diceva, una valutazione alternativa rispetto a quella indicata, con motivazione adeguata e non illogica, dal giudice a quo, insuscettibile di controllo in questa sede. Se vi fossero stati errori di fatto da parte del giudice di appello, come sembra sostenere il ricorrente all'evidenza avrebbe dovuto proporsi revocazione.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 3.100,00 comprensive di E. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.